

NUOVO CORONAVIRUS

CIG RICHIESTI PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE

A seguito del blocco dei viaggi di istruzione si provveduto ad annullare gran parte di queste uscite in quanto prenotate e da doversi espletare in questo periodo di chiusura delle scuole.

Come ci si deve comportare con i CIG presi in fase di prenotazione?

Vanno cancellati? O modificati d'importo per quelli per cui si erano versati acconti?

Stesso problema emerge anche per i contratti stipulati con esperti esterni per i quali non è iniziata nessuna attività e sono già stati rescissi i rispettivi contratti.

Come ci si deve comportare con i CIG già presi?

Il CIG è un codice alfanumerico - generato dal sistema SIMOG (Sistema informativo monitoraggio gare) dell'Autorità - che ha lo scopo di consentire:

- l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso;
- l'adempimento degli obblighi contributivi e di pubblicità e trasparenza imposti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici per il corretto funzionamento del mercato.

Relativamente all'annullamento di un CIG già preso (si ritiene sia un CIG semplificato), le FAQ dell'ANAC sono chiare (le medesime informazioni sono riportate sull'Help Desk Amministrativo Contabile di SIDI):

A7.1. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

L'Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. In particolare, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni:

- per i contratti di lavori, servizi e forniture, inclusi i contratti di cui agli artt. 17 (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) e 19 (Contratti di sponsorizzazione) e all'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del Codice dei contratti pubblici, di importo inferiore a 40.000 euro

A7.1.2. È possibile annullare un CIG acquisito in modalità semplificata?

È sempre possibile annullare il CIG acquisito in modalità semplificata.

Questo naturalmente se la procedura è stata annullata e gli eventuali acconti saranno restituiti, come si può desumere dalle FAQ MIUR:

5. Le spese sostenute per i viaggi di istruzione annullati possono essere rimborsate?

Sì. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 fa espresso riferimento al Codice del turismo, all'articolo 41, comma 4, che prevede il recesso senza penale prima dell'inizio del pacchetto di viaggio).

Concludiamo dicendo che non deve essere fatta richiesta CIG per gli esperti esterni, poiché il CIG è relativo solo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, non per le prestazioni d'opera, come nel caso degli esperti esterni (art. 2222 codice civile). Anche in questo caso quindi i CIG già presi vanno annullati, non solo perché non c'è la prestazione d'opera ma soprattutto perché non sono giustificati.

SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE ATA

Le disposizioni del decreto legge 18 del 17/03/2020 all'art. 121 statuiscono misure per la continuità occupazionale per i supplenti brevi e saltuari, incluso il personale ATA.

Possano essere prorogati anche i contratti dei collaboratori scolastici?

In particolare, se il titolare collaboratore scolastico è stato assente sino al 12 marzo e si è assentato nuovamente a partire dal 13 sino al 25, il dirigente può procedere alla proroga della supplenza a partire dal medesimo 13 marzo in favore del collaboratore scolastico supplente già in servizio?

L'art. 121 del D.L 18/2020 così recita:

(Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

L'articolo 121 si preoccupa di garantire la continuità occupazionale dei docenti, per i cui contratti assegna risorse finanziarie, risorse che possono essere utilizzate anche per il personale ATA. Per quest'ultimo, tuttavia, limita la possibilità di stipulare i contratti al possesso di propria dotazione strumentale per svolgere l'attività lavorativa.

L'obiettivo dichiarato è quello di potenziare le attività didattiche a distanza, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Con la nota 279 dell'8 marzo 2020, il MIUR aveva fornito alcuni chiarimenti rispetto ad una situazione che poi è stata superata in senso di limitazioni più stringenti per la mobilità delle persone e aveva comunque ribadito che l'impegno lavorativo del personale ATA doveva essere ridotto al minimo (con smart working per gli assistenti e contingenti minimi in presenza per i collaboratori) e i contratti di supplenza stipulati solo per consentire la didattica a distanza.

La successiva nota del 18 marzo, emessa dopo il cd. Decreto "Cura Italia" indica alcuni principi chiave da tener presente per l'organizzazione del lavoro:

- Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le pubbliche amministrazioni.
- I Dirigenti scolastici, dunque, sono chiamati ad adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto" e a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
- Per quanto concerne la gestione dell'attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ...
- L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza"
- Le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate ...Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi.

Da quanto sopra riportato possiamo dedurre che:

1. lo stato di emergenza che viviamo obbliga a limitare al massimo la presenza fisica al lavoro per contenere il contagio;
2. per i collaboratori scolastici, il DS attiverà i contingenti minimi una volta garantita l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici (nota 279 dell'8 marzo);
3. nelle scuole devono essere garantiti la didattica a distanza e lo svolgimento delle attività amministrative; a tale proposito la forma ordinaria di lavoro è lo smart working, cioè da casa;

4. l'art 121 consente la proroga dei contratti di supplenza esclusivamente per i docenti; la nota MIUR del 18 marzo consente la stipula di contratti ATA per il personale che ha una propria dotazione strumentale per il lavoro da casa (possibile per gli assistenti, ma improbabile per i collaboratori);
5. infine, ma non per ultimo, bisogna ricordare che il regolamento supplenze ATA DM 430/2000 prevede: "Per la sostituzione del personale temporaneamente assente, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze in via subordinata secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, e per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto".

Tutta la normativa sembra escludere pertanto la possibilità di una proroga del contratto al collaboratore scolastico, perché dovrebbe essere assunto e contemporaneamente esentato dal servizio, a meno che non sia indispensabile a garantire l'apertura del plesso sede degli uffici amministrativi.

In attesa di chiarimenti (se mai ce ne saranno) spetta come al solito al DS scegliere tra l'ipotesi di danno erariale (contratto con supplente per lavoro non necessario e non autorizzato dalla norma in vigore) e l'attacco sindacale per la mancata salvaguardia del posto di lavoro.

SUPPLENZE BREVI DEL PERSONALE DOCENTE

Problematica proroga supplenza con rientro del titolare: è possibile anche per i docenti della scuola dell'infanzia? Qualora sì, ritenete che in automatico decada il diritto alla proroga del docente se si accerta che in base alla spesa storica siamo già oltre?

Inoltre, questa prescrizione cosa potrebbe comportare se il periodo prorogato rientrando in due mesi diversi abbia a riferimento spese storiche diverse, generando quindi situazioni differenziate?

L'art. 121 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 prevede:

1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La nota del Ministero n. 392 del 18 marzo 2020 interpreta il testo dell'art. 121 estendendo la possibilità di prorogare i contratti in essere (presumibilmente alla data del 17 marzo), per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, anche nel caso di rientro del titolare, subordinando le proroghe alla verifica, da parte del DS, che i contratti rimangano entro i limiti delle risorse che saranno assegnate sulla base dell'andamento storico della spesa.

Tale andamento è riscontrabile per anno solare e/o scolastico da SIDI/NoiPA/Gestione risorse/Monitoraggio Scuola, visualizzando la situazione per capitoli di spesa.

Considerato che la nota M.I. non fa distinzione tra i vari docenti supplenti, si ritiene che la proroga sia applicabile anche ai docenti di scuola dell'infanzia.

La circolare M.I. 8615 del 5 aprile 2020 fornisce indicazioni aggiuntive, ponendo l'accento sulla *"esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione della didattica, mediante sostituzione dei titolari assenti, nei casi concreti di istituzioni scolastiche ove si presenti un fabbisogno eccedente rispetto alla spesa storica ... ma anche prevedendo la possibilità di assegnare alle istituzioni scolastiche, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e della spesa storica, un budget da utilizzare per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti a tempo determinato anche a prescindere, in questo ultimo caso, dal rientro del titolare assente nell'ottica di potenziare le attività didattiche a distanza, purché si rispetti il limite delle risorse assegnate. Si deve infatti tenere conto che dall'attuazione delle disposizioni normative di cui all'art. 121 del DL 18/2020 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

La circolare conclude:

"Per le ragioni anzidette, essendo stato di fatto salvaguardato il livello occupazionale del personale a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 121 DL n. 18/2020, le istituzioni scolastiche potranno conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in via ordinaria".

Si individuano pertanto due possibilità:

1) proroga supplenze su titolari assenti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche in deroga al budget

2) proroga supplenze al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei supplenti, a prescindere dal rientro del titolare, purché si rimanga all'interno del budget.

La verifica delle risorse disponibili e il mantenimento della spesa entro la disponibilità delle risorse è chiaramente richiesta ai Dirigenti scolastici, per cui risulta legittimo non operare proroghe nel caso di rientro del titolare se c'è incapienza di fondi, dovendo invece privilegiare le supplenze che vengono conferite in base alle normative vigenti.

Rimane infatti sempre l'obbligo, per il DS, di garantire il diritto all'istruzione di alunni e studenti e di non interrompere il servizio scolastico.

Contemperare le varie esigenze è operazione che va condotta operando un costante riferimento alle fonti normative e alla loro gerarchia (D.L 18/2020; D.M. 13 giugno 2007 - Regolamento supplenze docenti; L. 107/2015 art. 1 comma 85 sostituzione docenti).

ASSENZE PER MALATTIA

Per problema di salute insorto prima dell'attuale emergenza sanitaria nazionale, sono assente dal servizio quale DSGA da diversi mesi. In caso di risoluzione della mia malattia durante la vigenza delle attuali misure di contenimento nazionali, come si estrinseca la ripresa del lavoro, considerate le disposizioni sul lavoro agile giustamente richieste e accolte per il personale amministrativo in servizio?

In altri termini, potrebbe la scrivente riprendere 'virtualmente' servizio, almeno fino al permanere delle attuali misure di contenimento/distanziamento sociale, accedendo direttamente al lavoro agile, avendone la strumentazione, previa formale comunicazione e istanza in tal senso?

Qual è la normativa che disciplina questo specifico e “anomalo” caso di rientro in servizio?

Oppure quali altri strumenti o comportamenti suggerite?

Non c'è dubbio che, in circostanze normali, la ripresa di servizio dopo un'assenza per malattia deve essere effettiva, tant'è vero che ed es. si calcolano come malattia anche i giorni festivi che non siano seguiti dalla ripresa di servizio.

L'attuale emergenza tuttavia ha scardinato la normalità presentando situazioni che non sono normate ma che richiedono l'uso dell'analogia e soprattutto del buon senso.

Non è normata ad esempio la ripresa di servizio “virtuale” in sostituzione di quella “normale”, tuttavia - essendo stata disposta la sospensione delle lezioni e l'attivazione della didattica a distanza - per i docenti le due diverse tipologie di ripresa di servizio potrebbero essere considerate corrispondenti, data anche l'impossibilità di fare lezione in presenza.

Non del tutto identica la questione per il personale ATA, perché non c'è una “chiusura” totale delle scuole ma solo la sospensione delle attività didattiche e, in base al decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale» 79 del 25 marzo 2020, una limitazione della presenza fisica del personale negli Uffici per attività indifferibili ed erogazione di servizi essenziali.

Lo smart working diventa modalità prioritaria di svolgimento dell'attività lavorativa (purché, ovviamente, il dipendente abbia pc e connessione a internet), la cui organizzazione rientra nell'esercizio dei poteri datoriali, cioè del datore di lavoro che deve privilegiare *modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, favorendo tra i destinatari delle misure i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio...* (vedi Direttiva 1/2020 Dipartimento Funzione Pubblica).

Fatta salva l'ottemperanza a eventuali ordinanze delle autorità regionali più restrittive del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge 13/2020, in ogni scuola è il DS quindi, in qualità di datore di lavoro, ad organizzare lo smart working del personale ATA e ad autorizzare, eventualmente, la presenza di tale personale per motivi che riterrà urgenti, indifferibili e non realizzabili a distanza per tutta la durata dell'emergenza COVID 19.

Considerata pertanto la competenza esclusiva del DS, e in mancanza di norme specifiche sul rientro in servizio “virtuale”, sarà necessario concordare con il DS medesimo le modalità della ripresa di servizio, sia per verificare le condizioni della prestazione lavorativa a distanza, sia per assumere le informazioni che consentano di “riallacciarsi” senza interruzioni al lavoro fino ad allora svolto dal sostituto.

La formale comunicazione e istanza di smart working dovrà essere autorizzata dal DS, come previsto dalla circolare MIUR 323 del 10 marzo 2020 (... *ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo...*), al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza.

Ai fini dell'autorizzazione dovrà certamente essere firmata per presa visione (anche con firma digitale) dell'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81 ma soprattutto predisposto un prospetto anche informale sulle attività da svolgere (es. predisposizione conto consuntivo, pagamento fatture...) nel periodo interessato, posto che non occorre firmare un accordo tra dipendente e amministrazione che definisca giorni e orari di raggiungibilità, ma le prestazioni lavorative dovranno comunque essere garantite, nel rispetto dei principi menzionati dagli artt. 18-23 della Legge 81/2017.

Si ritiene infine opportuno far presente che, dopo un periodo continuativo di assenza di almeno 60 giorni, la ripresa di servizio è consentita solo a seguito di formale autorizzazione dopo visita

del medico competente di idoneità alla mansione (art. 41 c. 2 lett. e-ter del D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09).

Come si devono considerare le assenze per malattia del dipendente nel periodo di sospensione delle attività didattiche?

Il [Decreto-legge n. 9 del 2/03/2020](#), recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", contiene disposizioni importanti per il pubblico impiego. Segnaliamo, in particolare, l'art. 19, che si occupa di **assenze dovute a Coronavirus**.

Nel dettaglio:

1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
2. All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole "di qualunque durata," sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA),». In pratica, **non si dovranno applicare le decurtazioni stipendiali previste dal decreto Brunetta**.
3. Fuori dei casi previsti al punto 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono **servizio prestato a tutti gli effetti di legge**. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

CONTRATTO DI COMODATO D'USO PER PC O TABLET

La nota 562 del 28/03/2020 prevede che "per quanto attiene alla concessione dei dispositivi in comodato d'uso gratuito agli studenti si richiamano i compiti e le funzioni del consegnatario disciplinati all'art. 30 del D.I n. 129/2018".

Il contratto deve dunque essere firmato dal DSGA?

La competenza alla firma di un contratto non è del DSGA, ma del Dirigente scolastico. Infatti, se è vero che l'art 30 comma 1 lett. E del D.I. 129/2018 affida al consegnatario l'obbligo di vigilanza sui beni affidati agli utilizzatori finali, l'art. 45 comma 2 del medesimo regolamento affida invece al consiglio la competenza a deliberare criteri e limiti per lo svolgimento da parte del DS delle seguenti attività negoziali:

D) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali beni o siti informatici appartenenti alla IS o in uso alla medesima.

Inoltre, è solo il DS che ha poteri di rappresentanza dell'Istituzione scolastica verso l'esterno.

Qui si tratta di un contratto tra la scuola e la famiglia o lo studente e la scuola non può essere rappresentata che dal DS.

La stipula di un contratto è attività negoziale e, a meno che il DS non abbia delegato o non deleghi al DSGA questa attività negoziale, è lui che deve esercitarla.

Nella sezione modulistica sono disponibili i seguenti [fac-simili](#): contratto di concessione di beni (tablet, pc...) in uso gratuito per studenti e famiglie (didattica a distanza), per il personale docente (didattica a distanza) e per il personale ATA (lavoro agile). È disponibile anche un fac-simile di dichiarazione di riconsegna.

CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI

È possibile far proseguire i contratti degli esperti esterni con i quali abbiamo stipulato contratti di prestazione d'opera occasionali a seguito di procedura di reclutamento con avviso pubblico? Tali esperti prestano la propria attività nelle ore curricolari in codocenza con i docenti della classe e gli stessi sono pagati con i contributi delle famiglie.

A seguito dell'emergenza COVID-19 è possibile anche per tali prestazione attuare la didattica a distanza?

I dubbi nascono dal fatto che il MIUR sul proprio sito parla di didattica a distanza per i lavoratori subordinati. È possibile prevedere tale tipologia anche per i prestatori di lavoro autonomo?

Il Miur ha previsto la possibilità di prorogare anche i contratti dei supplenti nonostante il rientro del titolare, per analogia è possibile applicare la stessa disposizione anche ai prestatori di lavoro autonomo senza cambiare tipologia del contratto?

Qualora gli esperti non proseguano le lezioni, potrebbero avanzare la pretesa anche del pagamento delle restanti ore invocando l'impossibilità sopravvenuta della prestazione considerata la loro disponibilità a continuare il loro servizio? Oppure pagheremo le ore effettivamente prestate prima della sospensione delle attività?

Nel caso in cui non fosse possibile, le ore potranno essere recuperate nel mese di luglio/settembre?

La modalità di lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato (art. 1 comma 1 lettera n) DPCM 4 marzo 2020, richiamato nella circolare MIUR n. 278 del 6/03/2020).

La legge esclude dunque la possibilità di lavoro agile per i lavoratori con contratto di lavoro autonomo, come è quello degli esperti esterni, i cui contratti sono stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile con la finalità di "arricchire" l'offerta formativa (art. 43 comma 3 D.l. 129/2018),

mentre la didattica a distanza, erogata dai docenti dipendenti della scuola, consente di erogare il servizio di istruzione che è un diritto degli studenti. Non è quindi possibile applicare agli esperti esterni le norme che stanno alla base della didattica a distanza.

È invece possibile la proroga, come previsto dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche": non è ammesso il rinnovo (dei contratti con esperti esterni); l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

In genere, il contratto con l'esperto esterno ha una durata predefinita nel tempo, che tendenzialmente è prevista fino al termine delle attività didattiche, ma è occasionale e privo dei requisiti della subordinazione e del coordinamento; la persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio – con lavoro prevalentemente proprio - verso un corrispettivo (art. 2222 c.c.).

L'art. 2228 "impossibilità sopravvenuta della esecuzione" dell'opera precisa: se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta; di conseguenza, all'esperto vanno pagate le ore svolte e non altro.

Si pone quindi la possibilità di:

1. prorogare il contratto in modo che l'esperto concluda la sua attività alla ripresa delle lezioni (opzione legittima e preferibile, se le lezioni dovessero riprendere nel corrente anno scolastico; meno vantaggiosa ma comunque possibile se si parlasse di riprendere da settembre in poi, per le variabili che il cambio d'anno comporta: i docenti della classe potrebbero non essere più gli stessi e la programmazione didattica potrebbe variare; potrebbero non essere più gli stessi neppure gli alunni, le cui famiglie hanno finanziato il progetto, se le classi sono quelle terminali ecc.)
2. risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta, non imputabile alle parti, pagando gli esperti per le ore prestate fino alla sospensione delle attività didattiche (e dando per scontata l'utilità che ha tratto il committente dalla parte di opera compiuta). La risoluzione del contratto non comporta il pagamento delle prestazioni "attese" e non compiute, perché il compenso è un diritto solo per il lavoro prestato.

Con riferimento al precedente quesito sui contratti già stipulati con esperti esterni, non è in alcun modo possibile l'erogazione tramite DaD, neppure con integrazione al contratto che modifichi l'oggetto nella parte in cui si preveda che la prestazione possa essere resa con tale modalità?

L'attività negoziale delle II.SS. necessaria all'attuazione del PTOF si svolge da parte del DS nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto, con particolare riferimento all'opera di esperti esterni (art. 45 comma 2 lett. h) D.I. 129/2018).

Il DS quindi, in osservanza del D.I. 129/2018 e in base ai criteri e limiti definiti dal Consiglio nel Regolamento di Istituto, si rivolge a esperti esterni con i quali stipula contratti di prestazione d'opera per particolari attività e insegnamenti che arricchiscono l'offerta formativa.

Si tratta generalmente di contratti di prestazione d'opera occasionale stipulati ai sensi dell'art. 2222 c.c. e privi dei requisiti della subordinazione e del coordinamento.

Nella situazione di emergenza in cui ci troviamo, le II.SS. devono fare riferimento a una normativa che forse non fornisce soluzioni a tutte le problematiche da fronteggiare, ma che consente di identificare un percorso e procedimenti sensati e legittimi.

Per il personale dipendente, con rapporto di lavoro a carattere subordinato è previsto il **lavoro agile** di cui dalla Legge 81 del 22 maggio 2017 artt. 18-23: ciò significa *smart working* per il personale ATA e didattica a distanza per il personale docente, due modalità di lavoro con le quali il DS mette in pratica le *“misure più idonee in relazione alle specifiche caratteristiche della struttura e alla necessità di contemperare tutela della salute con le esigenze di funzionamento del servizio”* (Nota M.I. 278 del 6 marzo 2020). Il servizio è quello di istruzione, garantito dai docenti e dagli ATA e volto a rispondere al diritto all'istruzione degli studenti, che si attua, da parte dei lavoratori dipendenti, con il lavoro agile.

C'è anche un altro aspetto, che è quello dei “servizi”: le II.SS. possono aver affidato all'esterno lo svolgimento di un servizio educativo o di parte di esso, come ad esempio il servizio di vigilanza nelle sezioni primavera delle scuole dell'infanzia.

A tale proposito il D.L. 18 del 17 marzo 2020 all'art. 48 recita:

*“1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, **le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza** o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.*

*2. **Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitari e socio assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo”.***

C'è dunque una espressa previsione normativa finalizzata a garantire l'erogazione dei servizi educativi e scolastici e il pagamento di quanto stabilito dai contratti di concessione, convenzione o appalto (regolati dal D.LGS. 50/2016, che tra l'altro prevede, all' art. 106, i casi di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia), in modo da evitare ripercussioni economiche negative a chi questi servizi deve e non può – al momento- garantire causa COVID.

Se quindi abbiamo disposizioni legislative specifiche per il personale dipendente (lavoro agile) e per il personale di soggetti privati (es. cooperative) che eroga servizi educativi e scolastici in base a un contratto di appalto (o concessione o convenzione), nulla è previsto per i contratti di lavoro autonomo che può essere prorogato se non completato (art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001) oppure rescisso per cause di forza maggiore (art. 2228 c.c.).

Non sembra pertanto legittimo modificare il contratto già in essere dell'esperto per modificarne le modalità di prestazione. *Ubi lex voluit dixit...*

Per un corso legato all'emergenza Coronavirus, il Dirigente scolastico ha chiesto ad una scuola superiore dello stesso Comune la figura di un esperto in didattica a distanza per supportare al meglio i docenti impegnati in questa attività. Ci è stata indicata una docente esperta informatica e in formazione docenti con

particolare riferimento alla DaD. Una volta avuta l'autorizzazione della Sua Dirigente, con questa Docente che tipo di contratto è bene fare?

Anche in questo caso è necessario pubblicare all'albo on-line l'avviso di ricerca e selezione, con i criteri contenuti nel regolamento di istituto adottato ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. h) del D.Lgs 129/2018). Nello stesso regolamento dovrebbe essere previsto il tipo di contratto da stipulare, per il quale va fatta una valutazione di opportunità. Sempre più spesso, e più opportunamente, ai docenti in servizio in altre scuole si preferisce affidare (con semplice lettera) incarichi di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL Scuola, i quali richiedono l'applicazione del trattamento economico tipico del lavoro dipendente (ritenute assistenziali e previdenziali, IRPEF aliquota massima, IRAP e oneri a carico dello Stato). Trattandosi tuttavia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata (non si fa "formazione" agli studenti – come nei PON FSE- ma ai docenti, in base a una professionalità acquisita a titolo personale), potrebbe anche in questo caso essere stipulato un contratto ai sensi dell'art. 2222 c.c. con ritenuta d'acconto del 20% (o superiore, su richiesta dell'interessata) e IRAP.

Evidentemente la seconda opzione è - nell'immediato - più vantaggiosa sotto il profilo economico, soprattutto per la contraente, ma la collaborazione plurima, con il versamento dei contributi, contribuisce ad aumentare la base pensionistica.

Da tenere sempre presente che, se l'interessato supera il limite di € 5.000 annui di lavoro autonomo, bisogna prevedere il versamento dei contributi INPS.

COLLABORATRICE SCOLASTICA IN CONGEDO PER MATERNITÀ

1° contratto

Collaboratrice scolastica con contratto al 30.06.2020 attualmente in congedo parentale fino al 29.03.2020 (diritto fruito completamente, con intera retribuzione del 1° mese e successivi 5 mesi retribuzione 0) chiede rientro in servizio dal gg. 30.03.2020

2° contratto (segue assenza del 1° contratto)

Collaboratrice scolastica con contratto al 29/03/2020 in astensione obbligatoria per gravidanza dal 27/02/200 al 27/04/2020

Quesito n. 1:

Per la collaboratrice scolastica in astensione obbligatoria per gravidanza che tipologia di contratto va stipulato? N.18 (Contratto fuori nomina e quindi il periodo non coperto da nomina non è utile ai fini del punteggio) oppure N.19 (Nuova tipologia di contratto EMERGENZA COVID)?

Quesito n.2:

Per la collaboratrice scolastica del primo contratto, che ha richiesto il rientro in servizio, l'attuale periodo fino al 3 aprile (sospensione per emergenza COVID19) come va computato?

Per rispondere correttamente ai quesiti, stante la situazione delle disposizioni emanate quotidianamente in movimento, si ritiene di ricorrere alle ultime linee alle quali fare riferimento. La nota MIUR, esplicativa del D.L. 18 del 17 marzo 2020, ancora in bozza, così dispone per il Personale ATA:

3. Per quanto attiene il conferimento delle supplenze al personale ATA, ai sensi del predetto articolo 121 del D.L. 18/2020, a differenza che per quanto previsto specificatamente per il personale docente, non si dà luogo alla proroga della supplenza nel caso di rientro del titolare.

4. Ferma restando la vigenza dei contratti di supplenza in essere sino alla loro scadenza, l'applicazione dell'art. 121 subordina la sottoscrizione di ulteriori contratti alla possibilità di poter svolgere le mansioni del profilo funzionale di appartenenza in modo agile, con la disponibilità di propria dotazione o attraverso il comodato sopra citato.

5. Per quanto concerne il personale ATA che, non essendo impiegabile, rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, comma 3, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la supplenza o la proroga della supplenza in essere è attribuibile solo per esigenze indifferibili e che non possano essere altrimenti coperte, secondo le disposizioni del Dirigente scolastico.

Resta ferma l'applicazione degli altri vincoli e disposizioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, per quanto attiene alle procedure amministrativo-contabili, si conferma **che in deroga alle disposizioni vigenti le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria vengono comunicate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nella mensilità di riferimento**. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate, operando se necessario le opportune valutazioni. Con comunicazione massiva la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti sta provvedendo a rendere noto l'importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica.

Si tenga inoltre presente quanto stabilito dalla nota MIUR prot. n. 392 del 18 marzo 2020:

Per quanto concerne la gestione dell'attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del d.l. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può "motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge". Non è ovviamente possibile, stante l'estrema eterogeneità delle situazioni delle istituzioni scolastiche autonome, fissare un prontuario dettagliato delle attività.

Le istituzioni scolastiche, considerate le concrete esigenze dell'utenza di riferimento e gli adempimenti indifferibili, oltre al prioritario compito di attuare le attività didattiche a distanza, garantiscono:

a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;

b) i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;

c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione dovranno pertanto essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, l'apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile. Si ricorda, altresì, di limitare al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 indifferibili da garantire in presenza. In ogni caso, nel periodo sopra indicato, deve essere garantita l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica di ogni Istituzione scolastica.

Si raccomanda, pertanto, di comunicare all'utenza i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell'attività ordinaria da remoto, sia nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza. L'articolo 121 del d.l., oltre a prevedere la continuità dei contratti in essere di docenza in supplenza breve e saltuaria, a prescindere dunque dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, dispone che l'ulteriore stipula di contratti, in assenza dei titolari, per il personale docente e ATA, sia comunque subordinata alla disponibilità di "una propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa ... al fine di potenziare le attività didattiche a distanza": disponibilità che potrà essere assicurata dal DSGA in quanto consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso. In deroga alle disposizioni vigenti, le risorse necessarie alla stipula di contratti di supplenza breve e saltuaria saranno assegnate in base alla spesa sostenuta dalla singola istituzione scolastica nel triennio precedente nel mese di marzo. Il dirigente scolastico pertanto avrà cura di verificare che gli incarichi di supplenza breve vengano attribuiti entro i limiti delle risorse assegnate.

Con successiva comunicazione massiva, il competente ufficio di questo Ministero provvederà a rendere noto l'importo disponibile presso ciascuna istituzione scolastica. Le predette risorse saranno utilizzate per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, utilizzando le graduatorie di istituto, finalizzati alla didattica a distanza, incluse le attività di progettazione e di formazione dei colleghi. Le istruzioni operative saranno direttamente inviate alle istituzioni scolastiche attraverso la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica. Per quanto concerne l'articolo 120, comma 4, in base al quale è consentita la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per assistenti tecnici da parte delle istituzioni scolastiche del I ciclo, le risorse saranno ripartite con Decreto del Ministro, la cui predisposizione è già in corso, così come saranno date indicazioni in merito alle graduatorie da utilizzare per il conferimento dei predetti incarichi.

Pertanto si ritiene di rispondere nel modo seguente ai quesiti: tenendo conto di quanto previsto dalla nota M.I. prot. n. 392 del 18 marzo 2020 e dalla nota in bozza, si ritiene:

1. per la collaboratrice del primo contratto che chiede il rientro al 30 marzo, potrà essere reintegrata rientrando nei turni del contingente minimo; poi, quando resterà a casa come specificato nella nota Miur del 19 marzo, sarà considerata in servizio con l'acquisizione dello stipendio completo.
2. Per quanto riguarda la collaboratrice scolastica in astensione obbligatoria, non si procede alla proroga se rientra il titolare, quindi in questo caso la tipologia di contratto è N18.

Quanto esposto è al momento desumibile dalle note esplicative del M.I.; se dovessero emergere altre disposizioni, ci si adeguerà in merito.

PROCEDURE DI ACQUISIZIONE

Per quel che riguarda l'acquisto degli strumenti per la DAD tramite le risorse di cui all'art. 120, lettere a) e b), (ma anche lettera c) il CUP deve essere richiesto?

La [nota 562 del 28 marzo 2020](#) assegna alle scuole risorse (del Piano Nazionale Scuola Digitale) per:

- a) strumenti digitali o per favorire l'utilizzo di piattaforme di e-learning
- b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso gratuito, dispositivi digitali individuali
- c) formazione on line dei docenti.

Considerato che il CUP è il Codice Unico di Progetto (degli investimenti pubblici) sorgono dubbi sul fatto che per gli acquisti che saranno fatti con questi fondi si debba richiedere il CUP: non c'è un progetto, quindi non serve CUP, si potrebbe dire di primo acchito; inoltre, finora il CUP è stato richiesto, in quanto obbligatorio, per progetti a cofinanziamento UE come i PON e l'ERASMUS.

Le informazioni sul [sito specifico](#) sono abbastanza ma non sufficientemente chiare:

Che cosa si intende per "progetto di investimento pubblico"?

Un "progetto d'investimento pubblico" è un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento (diretto o indiretto, totale o parziale) con risorse pubbliche; l'indicazione di un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale; la definizione di un orizzonte temporale certo.

Non c'è dubbio che i fondi siano reperiti e destinati a un investimento pubblico e che rientrino nel PNSD che è un piano di sviluppo, come si desume dall'art. 1 comma 56 Legge 107/2015:

"56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga".

Se poi, scendendo più nel dettaglio, vogliamo considerare il termine "investimento" sinonimo di "acquisto in conto capitale" direi che non va richiesto il CUP per le piattaforme e per la formazione, mentre sarebbe opportuno richiederlo per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti, dato che si tratta di acquisti di beni durevoli, certamente non di consumo ma neppure da inventariare se il loro valore è inferiore a 200 euro cadauno (art. 31 comma 5 D.l. 129/2018).

In proposito, a specifica richiesta, anche l'Help Desk Amministrativo-contabile del Ministero ha risposto che non serve il CUP per le lettere a) e c), mentre serve per la lettera b).

Per questi acquisti possiamo procedere direttamente con una ODA, considerata l'urgenza?

Assolutamente sì: ODA su MEPA con affidamento diretto, anche prescindendo dal confronto di offerte, previa ovvia verifica dell'esistenza di adeguate convenzioni CONSIP.

Per acquisti fino a 10.000 non è neppure necessario rifarsi ai criteri del Consiglio di Istituto; affidamento diretto tout court.

Dalla [nota 562 del 28 marzo](#):

Con riferimento al Me.PA., potrebbe per ipotesi risultare di interesse la categoria merceologica "[Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio](#)" ... per fornitura, in acquisto e a noleggio, di prodotti di informatica, elettronica, telecomunicazioni, macchine per ufficio e relativi accessori. All'interno di questa categoria merceologica sono citate le piattaforme informatiche, nonché personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l'apprendimento a distanza. Si specifica che all'interno del catalogo è, inoltre, prevista la sezione "Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale").

Tenuto conto degli acquisti da effettuare in questo periodo e degli importi da spendere, tra i controlli da effettuare per spese oltre i 5.000,00 euro (oltre alla visura camerale, al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, al durc e ad equitalia), mi è parso di capire che ci sia anche quello delle "Annotazioni anticorruzione sugli operatori economici": tale controllo, da effettuarsi sul portale dell'Anac, è obbligatorio? Se sì, quale procedura occorre seguire per effettuare tale controllo? Sono sufficienti le credenziali di accesso al portale oppure occorre una registrazione ad hoc?

Le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera n. 206/2018, al paragrafo 4.2, evidenziano i requisiti generali e speciali che l'operatore economico deve possedere, requisiti che vanno verificati dalla stazione appaltante secondo tre gradi di complessità, in funzione dalla fascia d'importo del contratto:

1) 4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC ... verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ...sussistenza dei requisiti speciali ove previsti (come fatturato, abilità etc... requisiti che vengono richiesti raramente nella fascia sotto-soglia non negoziata). È necessaria inoltre la verifica delle "condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)"

In pratica:

- Verifica di assenza di annotazioni tramite il [casellario informatico ANAC](#);
- DURC (servizi online di INAIL o INPS)
- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 L. 190/2012, cioè a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri).

2) 4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro: consultazione del casellario ANAC, verifica della sussistenza dei requisiti di cui

all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

In pratica:

- Casellario informatico ANAC
- DURC
- Assenza di condanne di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice - verifica tramite Casellario Giudiziale
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4) - tramite Agenzia Entrate
- Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 comma 4) - DURC
- Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett.b) - Certificato Tribunale Civile + visura Registro Imprese
- Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione (articolo 1 commi 52 e 53 Legge 190/2012) - vedi sopra

3) 4.2.4 Per importi superiori a 20.000,00 euro: *verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012 (senza alcuna semplificazione).*

Le modalità di richiesta sono contenute nell'Allegato 1-TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CAUSE OSTATIVE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI ACCERTAMENTO del Quaderno MIUR n. 1 di giugno 2019. Istruzione Codice dei Contratti (che si allega).

Per la **consultazione ANAC** occorre essere registrati come stazione appaltante sul sito dell'Autorità e aver attivato il profilo "Consultazione casellario imprese" seguendo queste istruzioni.

N.B. le credenziali ANAC sono uniche per tutti i servizi dell'Autorità, quindi la registrazione deve essere effettuata una volta sola, ed eventualmente ampliata in seguito con la creazione dei profili necessari. Una volta ottenuta l'abilitazione, basta recarsi sulla [pagina del casellario](#), e comparirà una maschera, dove fare la ricerca delle annotazioni, inserendo il codice fiscale dell'operatore economico (si può salvare/stampare la videata).

Da ricordare infine che;

- agli operatori economici va richiesta l'autocertificazione dei requisiti ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (contratti fino a 5.000 euro)

da € 5.001 e fino a € 40.000 le Linee Guida ANAC prevedono l'obbligatorietà del DGUE, ma la FAQ dell'HDAC lo dà come discrezionale (quindi va be

✓ F000098 – Le istituzioni scolastiche sono tenute ad adottare il Documento di gara unico europeo (di seguito DGUE) anche per le procedure di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016?

Le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" prevedono l'utilizzo obbligatorio del DGUE per tutte quelle procedure di affidamento, anche quelle relative ai contratti inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 36, salvo che per gli affidamenti diretti d'importo inferiore a 40.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) per i quali l'utilizzazione del DGUE è rimesso alla discrezionalità della singola stazione appaltante.

REVOCA DI UNA GARA

L'istituto ha emesso manifestazione di interesse per locazione di n. 10 fotocopiatori, prima dello scoppio dell'epidemia Covid-19. Hanno risposto n3 ditte. L'istituto ha richiesto e successivamente ricevuto 3 offerte. È stato redatto prospetto comparativo ma, vista l'emergenza, non si è ancora proceduto ad assegnare l'appalto.

Attualmente nell'Istituto sono presenti macchine della ditta X che non ha presentato - nei termini - l'offerta migliore; nei giorni scorsi la Ditta X, ha presentato - vista la situazione attuale - un'offerta favorevolissima. Ora, alla luce di tutta la situazione come si procede?

A) Si provvede ad annullare il tutto, vista l'emergenza, in base al fatto che per la sicurezza si lasciano le cose allo stato attuale.

B) Si procede regolarmente all'assegnazione dell'appalto fissando-a data da destinarsi - la installazione dei nuovi fotocopiatori ed il ritiro degli attuali?

Al fine di inquadrare al meglio, in modo sistematico, l'esercizio del potere di revoca dell'aggiudicazione nell'ambito delle pubbliche gare, è opportuno svolgere una breve – e non esaustiva – ricognizione delle norme che disciplinano il cosiddetto potere di autotutela della Pubblica Amministrazione.

Il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione rientra tra i poteri discrezionali attribuiti a quest'ultima dall'ordinamento, disciplinato dagli articoli 21 ter, 21 quinquies e 21 nonies della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), e consiste nella facoltà riconosciuta in favore della PA di sospendere l'efficacia dei suoi atti o di ritirare un atto da essa stessa emanato (atto valido ed efficace) sia su iniziativa propria che su richiesta del privato interessato che abbia adeguatamente motivato la propria richiesta. Ciò al fine di eliminare dal "mondo giuridico", in maniera rapida ed efficace, i danni che un atto viziato e pregiudizievole degli interessi, pubblici e privati, sicuramente provocherebbe, senza che il singolo debba per forza ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Accanto a quella appena descritta, qualificata in dottrina quale autotutela "decisoria", si affianca la cosiddetta autotutela esecutiva, posta in essere al fine di mantenere in vita atti amministrativi

ormai scaduti o confermare altri atti altrimenti inefficaci (c.d. "conservazione" e "convalescenza" degli atti amministrativi).

In entrambe le ipotesi, pertanto, ci si trova dinanzi all'esercizio di un potere discrezionale della PA chiamata a valutare il requisito dell'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione degli effetti del provvedimento originario. Soltanto che, nel primo caso il presupposto deve ravvisarsi nell'illegittimità originaria dell'atto in relazione al decorso del tempo; mentre nel caso della revoca, viene in rilievo la possibilità per la PA di procedere ad una modificazione di un rapporto precedentemente creato attraverso l'emanazione di un provvedimento amministrativo. Inoltre, mentre l'annullamento "guarda al passato", nel senso che costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e, quindi, opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica; la revoca assume una funzione più propriamente adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico specifico di cui occorre seguire la costante dinamica evolutiva.

Il fatto che la legge qualifichi tale potere come una facoltà implica di conseguenza che, in caso di silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione a seguito di proposta di ritiro di un atto amministrativo inoltrata dal privato, quest'ultimo non possa promuovere azione avverso il silenzio ex art. 2 legge sopra citata, mentre potrà al contrario essere impugnato dagli interessati il provvedimento che disponga il ritiro dell'atto in via di autotutela.

Soggetto attivo titolare di tale potere è la stessa Pubblica Amministrazione che ha provveduto ad emanare l'atto. I provvedimenti adottati in via di autotutela sono recettizi, ossia è necessario portare gli stessi a conoscenza dei privati interessati affinché possano espletare piena efficacia.

La giurisprudenza consolidatasi negli anni ha tuttavia stabilito che il potere di autotutela debba essere esercitato in presenza di determinati presupposti, ed in particolare Stabilisce il Supremo Consiglio che, al fine della sua attivazione, debbano sussistere *"gravi ragioni, cioè circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide"*.

L'impiego del termine "gravi motivi" implica inoltre il riferimento ad altri fondamentali principi del nostro ordinamento regolanti l'azione amministrativa, ed in particolare quelli di adeguatezza e proporzionalità. Un atto è adeguato se idoneo al perseguimento del pubblico interesse; è proporzionale se, raggiungendo lo scopo, imponga il minor sacrificio possibile nei confronti del privato.

Fatta questa necessaria disamina si ritiene di rispondere al quesito nel modo seguente:

1. Non si può annullare il procedimento già avviato con la gara adducendo la motivazione del Coronavirus, perché questa emergenza sanitaria non fa venire meno la necessità delle attrezzature richieste, procrastina solo la consegna e l'attivazione.
2. Si procede regolarmente all'assegnazione dell'appalto, se non ci sono altri vizi legittimi riscontrati, fissando a data da destinarsi l'installazione dei nuovi fotocopiatori e il ritiro degli attuali.
